



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale

Ufficio II

Gestione delle risorse umane del comparto scuola – attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale –

Il dirigente: dott.ssa OLIVA Esterina Lucia

Bari, (fa fede la data del protocollo posto in alto)

**A tutti i Dirigenti e coordinatori scolastici
delle istituzioni scolastiche statali e paritarie
del secondo ciclo di istruzione**
(loro indirizzi PEO)

**A tutti i Dirigenti e coordinatori scolastici
delle istituzioni scolastiche statali e paritarie
del primo ciclo di istruzione**
(loro indirizzi PEO)

**A tutti i Dirigenti
dei Centri Provinciali per l'istruzione degli adulti
di secondo livello**
(loro indirizzi PEO)
I

A tutti i Dirigenti UUAATT della Regione Puglia
(loro indirizzi PEO)

A tutti i Dirigenti Tecnici USR Puglia
(loro indirizzi PEO)

Al sito web dell'USR per la Puglia

OGGETTO: *Trasmissione e pubblicazione Ordinanza ministeriale n. 54 del 03/03/2021 concernente le modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021.*

Per opportuna conoscenza e norma delle SS.LL., si trasmette la **Ordinanza Ministeriale** indicata in oggetto, **concernente le modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021, di seguito richiamata.**

Responsabile dell'Istruttoria: Il funzionario dott. NIGRO Luca Michele

☎ 080/550682315

Via S. Castromediano, 123 – 70126 BARI. Tel. 080 5506 111 - Fax 080 5506 290
e-mail direzione-puglia@istruzione.it. Sito WEB <http://www.pugliausr.gov.it>



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale

Ufficio II

Gestione delle risorse umane del comparto scuola – attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale –

A tal proposito, si rende noto che **gli Uffici scolastici regionali** e le istituzioni scolastiche, per quanto di rispettiva competenza, **costituiscono le commissioni dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo i criteri indicati nella ordinanza allegata.**

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1, comma 504, della legge di bilancio 2021 e dell'articolo 1, comma 3, lettera c), del DL 22/2020, sono costituite, in deroga all'articolo 16, comma 4, del Dlgs 62/2017, **le commissioni dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, in ragione di una ogni due classi.**

Le commissioni sono presiedute da un presidente esterno all'istituzione scolastica e composte da sei commissari interni per ciascuna delle due classi, ferma restando la possibilità che uno o più commissari siano individuati per entrambe le classi.

Il presidente è nominato dal dirigente preposto all'USR. I commissari sono designati dai competenti consigli di classe.

La partecipazione ai lavori delle commissioni di esame di Stato **rientra tra gli obblighi** inerenti allo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola, salvo le deroghe consentite dalle disposizioni normative vigenti. **Non è consentito rifiutare l'incarico o lasciarlo, salvo i casi di legittimo impedimento.** Eventuali inosservanze sono suscettibili di valutazione sotto il profilo disciplinare.

Il dirigente/coordinatore, dopo aver inserito gli studenti aspiranti candidati per abbreviazione per merito, ove possibile, nella classe terminale dello stesso corso frequentato, **formula una proposta** relativa alla formazione delle commissioni e all'abbinamento delle classi/commissioni, avvalendosi dell'allegato modello ES-0, **in modalità esclusivamente on line nel portale SIDI, sulla base dei seguenti criteri:**

a) ciascuna classe terminale, statale o paritaria - ivi comprese le classi articolate su più indirizzi di studio - confluisce in una sola commissione;

b) l'istituto della prima classe della commissione può essere statale (anche relativo a percorso di secondo livello dell'istruzione per adulti, esplicitando il codice meccanografico specifico) o paritario, e dà il nome alla commissione;

c) l'abbinamento tra le due classi/commissioni è effettuato in modo che i commissari possano operare su entrambe le classi;

d) l'abbinamento deve essere effettuato nell'ordine:

- tra due classi/commissioni dello stesso indirizzo di studio;

- tra due classi/commissioni con indirizzi di studio diversi, qualora le discipline affidate ai commissari siano le stesse tra i due indirizzi o, comunque, riconducibili alle stesse classi di concorso;

- tra il codice del corso diurno e quello di pari indirizzo del percorso di secondo livello dell'istruzione per adulti, se gli stessi operano nella stessa sede. In subordine, è consentito l'abbinamento di due classi di percorsi di secondo livello dell'istruzione per adulti anche relativi a indirizzi diversi;

- qualora per difficoltà obiettive, quali l'eccessiva distanza tra gli istituti cui appartengono le classi da abbinare, non sia possibile rispettare i criteri sopra indicati, è consentito effettuare



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale

Ufficio II

Gestione delle risorse umane del comparto scuola – attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale –

abbinamenti tra due classi con indirizzi di studio diversi dello stesso percorso (licei, istituti tecnici, istituti professionali);

- in via residuale, è possibile effettuare abbinamenti tra due classi appartenenti a percorsi di studio diversi.

L'USR, ai sensi di quanto meglio specificato dall'art. 4 della predetta Ordinanza in ordine agli abbinamenti delle classi/commissioni, per il tramite degli Ambiti territoriali provinciali, una volta importati a sistema, tramite le apposite funzioni, i dati contenuti nei modelli ES-0 e consultati i modelli ES-C compilati telematicamente dalle scuole, **valuta le proposte formulate** dai dirigenti/coordinatori e provvede alle variazioni ritenute necessarie, in conformità ai criteri di cui all'articolo 3, comma 1 della predetta Ordinanza.

Ciascun consiglio di classe designa i commissari, anche riunendosi in modalità a distanza.

Il **dirigente/coordinatore**, dopo tale designazione, **procede alla registrazione telematica** del modello ES-C e lo inoltra all'USR per il tramite dell'Ambito territoriale provinciale.

Il **consiglio di classe**, nella designazione dei commissari, opera tenendo presenti i criteri di cui all'art. 5 della predetta Ordinanza e di quelli particolari di cui al successivo art. 6.

Ai sensi dell'articolo 3 del DM 183/2019, presso l'USR è **istituito l'elenco dei presidenti di commissione dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione**.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, e dell'articolo 4, comma 2, lettera a), del DM 183/2019, **sono tenuti alla presentazione dell'istanza di iscrizione nell'elenco dei presidenti e dell'istanza di nomina in qualità di presidente, i dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali e a istituti di istruzione statali nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, nonché i dirigenti preposti ai convitti nazionali e agli educandati femminili. Per una trattazione più specifica si rinvia a quanto contemplato ai commi 2 e seguenti di cui all'art 7 della O.M. n. 54.**

Le nomine dei presidenti delle commissioni di esame di Stato sono disposte dal dirigente preposto all'USR che, a tal fine, si avvale del sistema informativo.

I presidenti delle commissioni sono scelti nell'ambito delle categorie di personale aventi titolo alla nomina, secondo l'ordine di precedenza e nel rispetto dei criteri e delle fasi di cui all'articolo 4 e all'articolo 7 del DM 183/2019.

Al fine di garantire il regolare svolgimento dell'esame di Stato, in caso di esaurimento dell'elenco regionale, **il dirigente preposto all'USR può nominare personale non inserito in tale elenco, appartenente alle categorie di cui all'articolo 4, comma 2, del citato DM 183/2019.**

I dirigenti/coordinatori e i dirigenti degli USR ovvero degli Ambiti territoriali provinciali, per quanto di rispettiva competenza, effettuano **in ordine cronologico**:

a) la **verifica amministrativa** del contenuto dei modelli ES-1 trasmessi dagli aspiranti alla nomina con particolare riguardo all'effettivo possesso di tutti i requisiti previsti dalle disposizioni vigenti e dichiarati da parte degli aspiranti;

b) la **convalida delle domande** trasmesse con i suddetti modelli. Tale convalida fa fede rispetto a tutti i dati in esse contenuti e attesta l'espletamento dell'attività di controllo da parte dei dirigenti responsabili;



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale

Ufficio II

Gestione delle risorse umane del comparto scuola – attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale –

c) l'eventuale revoca della domanda in precedenza convalidata, per mancanza dei requisiti richiesti.

I presidenti delle commissioni dell'esame di Stato sono nominati:

- a. secondo le fasi territoriali di nomina di cui all'articolo 7 del DM 183/2019;
- b. all'interno delle fasi territoriali di nomina, in base ai criteri di cui all'articolo 4 del DM 183/2019;
- c. in base alle preferenze a parità di condizioni di cui all'articolo 9 del DM 183/2019.

Le nomine sono subordinate all'inesistenza delle preclusioni alla nomina e delle condizioni personali ostative all'incarico di cui agli articoli 13 e 14 del DM 183/2019.

I presidenti sono nominati nelle sedi per le quali hanno espresso gradimento, nel rispetto dell'ordine procedimentale di cui sopra. Ove non sia possibile la nomina nelle sedi indicate in via preferenziale, si procede alla nomina d'ufficio.

Al di fuori delle ipotesi di esonero, il personale dirigente e docente non utilizzato nelle operazioni di esame deve rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno 2021.

Ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 4, del DM 183/2019, i presidenti di commissione sono nominati dal dirigente preposto all'USR attingendo dall'elenco regionale dei presidenti, salvo quanto previsto all'articolo 18 della predetta Ordinanza.

Successivamente alle nomine d'ufficio in ambito provinciale dei dirigenti scolastici tenuti alla presentazione dell'istanza, sono disposte le nomine sulla base delle preferenze espresse in ambito comunale e provinciale da tutte le altre categorie di personale avente titolo alla nomina in qualità di presidente, nello stesso ordine in cui sono state indicate nel modello ES- 1. Anche in questo caso è data priorità alle preferenze relative al comune di servizio e/o di residenza. Le sedi esprimibili sono i distretti scolastici, a esclusione del distretto scolastico ove è presente la scuola in cui si presta servizio, nonché i comuni della provincia di servizio o residenza e, per il personale non in servizio, della sola provincia di residenza. Non possono essere richieste sedi al di fuori dell'ambito provinciale.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del DM 183/2019, solo per le province con non più di quattro distretti, esaurite le fasi territoriali relative agli ambiti sia comunale che provinciale, qualora non sia possibile – in base alle disposizioni sopraindicate – nominare i presidenti di tutte le commissioni di esame, al fine di garantire il regolare svolgimento dell'esame di Stato, si procede alla nomina d'ufficio dei presidenti delle commissioni nello stesso ambito distrettuale di servizio, in deroga alle preclusioni dell'ambito distrettuale. Si opera comunque nel rispetto di tutte le altre preclusioni di cui al DM 183/2019, specificate al **comma 1 dell'art. 17 O.M. n.54.**

Al fine di garantire i diritti costituzionali dei candidati, come declinati dall'articolo 33 della Costituzione della Repubblica italiana, **i dirigenti preposti agli USR provvedono, in subordine alle ordinarie operazioni di nomina, alle nomine del personale non inserito nell'elenco regionale dei presidenti e che non abbia presentato istanza di partecipazione, purché appartenente alle categorie previste dall'articolo 4, comma 2, del DM 183/2019.**



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale

Ufficio II

Gestione delle risorse umane del comparto scuola – attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale –

Per la disciplina relativa alla fase finale di nomina delle commissioni di esame si rinvia a quanto indicato più nel dettaglio all'art. 19 della predetta Ordinanza.

Per una trattazione maggiormente esaustiva e di dettaglio si rinvia alla O.M. allegata per quanto non specificatamente argomentato oppure omesso nella presente nota.

Le SS.LL. avranno cura di diffondere il provvedimento ministeriale in argomento tra il personale scolastico e gli studenti.

Si allega O.M. n.54 del 03.03.2021.

IL DIRIGENTE
Esterina Lucia Oliva